



COMUNE DI BAONE  
Provincia di Padova

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

<p><b>VERBALE n. 26</b> data 29/03/2024</p>	<p><b>OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 – SEZIONE: "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE".</b></p>
---	--

Il sottoscritto dott. Vito Bilà, organo di revisione economico finanziaria del Comune di Baone

**RICEVUTA**

- in data 27/03/2024 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "AGGIORNAMENTO SEZ. 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 A SENSI ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021, n. 113";

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla Legge n. 26/2019;
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

Visto il Decreto 8.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Vista la sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" ed in particolare la sez. 3.3 "Piano Triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

**PRESO ATTO CHE**

**nell'anno 2024:**

- è prevista l'assunzione a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali di una unità di personale appartenente all'Area degli Istruttori a partire dal 1° luglio 2024;
- è prevista l'assunzione a tempo determinato e parziale o tramite contratto di Formazione e lavoro per 12 mesi a 30 ore settimanali di una unità di personale appartenente all'Area degli Operatori Esperti a partire dal 1° settembre 2024;
- è previsto l'utilizzo di un dipendente appartenente all'Area dei Funzionari dal 01.04.2024 al 30.09.2024, per 30 ore settimanali, in Convenzione ex art. 23 CCNL 2019-2021;
- è prevista l'assunzione di un dipendente appartenente all'Area dei Funzionari, con Convenzione ex art. 23 CCNL 2019-2021 o incarico a tempo determinato ex art. 1, c. 557, legge 311/2004 o art. 110, comma 1, TUEL, per il periodo 01.10.2024 al 31.12.2024 finalizzato alla copertura del posto attualmente vacante per aspettativa ex art. 110, c. 5, TUEL;

**nell'anno 2025:**

- è prevista l'assunzione di un dipendente appartenente all'Area dei Funzionari, con Convenzione ex art. 23 CCNL 2019-2021 o incarico a tempo determinato ex art. 1, c. 557, legge 311/2004 o art. 110, comma

1, TUEL, per il periodo 01.10.2024 al 31.12.2024 finalizzato alla copertura del posto attualmente vacante per aspettativa ex art. 110, c. 5, TUEL;

**nell'anno 2026:**

- non è prevista nessuna assunzione a tempo indeterminato;

- per tutte le annualità 2024-2025 e 2026 è prevista copertura di tutti i posti che si dovessero rendere vacanti per dimissioni volontarie attualmente non prevedibili, a **parità di profilo professionale**, attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica.

#### PREMESSO CHE

- l'art.1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;

- l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;

- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58 e in particolare l'art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

- il D.P.C.M. del 17.03.2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;

- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009. Qualora, pertanto, ne ricorrano i presupposti (esempio temporaneità dovuta ad afflussi turistici, introduzioni di nuovi servizi o nuove tecnologie non fronteggiabili con il personale in servizio;), le amministrazioni devono dare priorità al personale presente nelle proprie graduatorie a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, previo accordo con gli stessi. In ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi le attuali disposizioni legislative prevedono - fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del patto di stabilità interno - che prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

## VERIFICATO CHE

questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2023;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26/02/2024, ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, del rendiconto 2023, e ha provveduto alla trasmissione di questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);
- in base alla tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 ha un rapporto tra spesa del personale e entrate correnti al di sotto del "valore soglia più basso" della fascia demografica di appartenenza e può incrementare la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 dell'art. 5 del citato D.P.C.M., nonché utilizzare, in alternativa, le capacità assunzionali residue;
- che sulla base del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2020, che ha fissato i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto, per il triennio 2020/2022, prevedendo, per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, un rapporto medio dipendenti-popolazione di 1/159, potrebbe avere almeno **19 dipendenti a fronte delle 10,33 unità di personale attualmente programmate**;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono

### ATTESTA

Che il documento predisposto da questo ente limitatamente alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

### ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024-2026 del Comune di Baone a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2024-2026 di cui alla proposta esaminata.

### ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott. Vito Bilà

---

AOO Comune di Baone (Pd) - c\_a613 - Prot. arrivo nr. 0002644 del 29-03-2024

**COMUNE di Baone (Provincia di Padova)**

**REVISORE UNICO**

Verbale n. 28

**Parere sulla proposta di 2^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio finanziario 2024.**

**VISTA** la proposta di delibera di G.C. n. 52 del 04-07-2024 ad oggetto: “ Variazione di bilancio n. 2-2024 ai sensi dell’articolo 175. Comma 4 del D.LG.S 267/2000” sottoposta all’esame del Revisore Unico, per l’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel;

**VISTO** il prospetto variazione numero allegato B) del 04/07/2024 predisposto dal Servizio Finanziario riepilogativo delle variazioni al bilancio annualità 2024;

**VISTO** l’allegato C) del 04/07/2024 predisposto dal Servizio Finanziario il quale evidenzia che con le variazioni proposte viene confermato l’equilibrio di bilancio, il saldo di finanza pubblica 2024 viene rispettato;

**Tutto ciò premesso**

**VISTO** lo statuto ed il regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. ri.267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.e.i.

**ESPRIME**

1 parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2024.

Treviso, 09 luglio 2024

IL REVISORE

Dott. Vito Bilà

Verbale n. 29 del 24 luglio 2024 del Revisore Unico dei Conti del Comune di Baone

Parere del Revisore Unico dei Conti sulla Deliberazione di Consiglio Comunale relativa a "Lavori di Somma Urgenza per Emergenza Meteo MAGGIO GIUGNO 2024:

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio e Provvedimento di Ripiano ai sensi degli Articoli 191, Comma 3 e 194, Comma 1, Lettera e) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267."

L'anno 2024 il giorno 24 del mese di Luglio, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Baone, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2023, nella persona del Dott. Vito Bilà;

Vista la richiesta di parere pervenuta in data odierna;

Visto l'Articolo 239, Comma 1, Lettera b) n. 6, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, così come modificato dal Decreto Legge n. 174/2012, che dispone l'obbligatorietà del parere dei Revisori dei Conti sul Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e Transazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità attualmente vigente;

Acquisita la seguente documentazione:

- Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 TUEL, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 267/2000 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO - GIUGNO 2024"

- i preventivi di spesa;

- Relazione Tecnica e Attestazione di Congruità.

Ciò premesso, il Revisore Unico dei Conti:

Preso Atto

Che il Debito Fuori Bilancio in fase di riconoscimento dal Consiglio Comunale nasce da lavori pubblici di somma urgenza eseguiti ai sensi dell'Articolo 163, Comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi.;

Che il Debito Fuori Bilancio di € 32.684.87, in fase di riconoscimento, trova copertura sul Capitolo 7335 "Manutenzione ordinaria strade comunali";

Che i lavori sono strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo e in tal caso l'utilitas per l'amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visto il parere di Regolarità Tecnica favorevole espresso ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1, D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici;

Visto il parere di Regolarità Contabile favorevole espresso ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario Dott.ssa Beatrice Meneghini sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23 luglio 2024;

Esprime

In relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, per le motivazioni sopra espone

Parere Favorevole

Al riconoscimento di legittimità Debito Fuori Bilancio, ai sensi dell'Articolo 194, Comma 1, Lettera e)  
del Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000 – nei limiti esposti in narrativa”.

Baone lì 24 Luglio 2024

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Mito Billa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mito Billa', is written over the printed name.

Parere n. 30 del Revisore Unico dei Conti del Comune di Baone

Oggetto: **parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2024 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio 2024-2026.**

Il giorno 24 del mese di luglio dell'anno 2024, alle ore 9.30 si è presentato il Revisore Unico, dott. Vito Bilà, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 in data 31 gennaio 2023 per il triennio 2023-2026;

Premesso che il Consiglio Comunale dell'ente:

- in data 18.09.2023 con deliberazione n. 57-2023 ha dato atto della facoltà di non predisporre il Bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2022 del Gruppo Amministrazione pubblica;

- in data 28.12.2023 con deliberazione n. 83-2023 ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;

- in data 28.12.2023 con deliberazione n. 85-2023 ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

- in data 12.03.2024 con deliberazione n. 9-2024 ha approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023;

In data 24.07.2024 il Revisore procede con l'esame della documentazione messa a disposizione nella sua interezza, al fine di poter rilasciare il parere richiesto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del TUEL, avuto riguardo alla proposta di deliberazione n. 42 del 23.07.2024 avente oggetto "Salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e assestamento generale di bilancio 2024-2026" (ai sensi degli articoli 175 comma 8 e 193 comma 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Il Revisore, nel prendere atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026 - la cui relazione è parte integrante della proposta del Consiglio Comunale n. 42 del 23.07.2024 - e del conseguente assestamento, rammenta il disposto dell'art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, che testualmente recita: *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*. e il disposto dell'articolo 193, che al comma 2 riporta: *"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo"*.

#### **. Analisi della documentazione**

Il Revisore dei conti prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- la "Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026" (allegato sub B);

- la "Variazione di bilancio" agli esercizi finanziari 2024 (allegato sub C).

Procedendo all'esame della documentazione relativa all'assestamento generale di bilancio predisposta dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, punto 4.2 lettera g), prende atto della richiesta di informazioni da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai Responsabili di Area e di Servizio dell'Ente, riscontrando in sintesi che:

- necessitano con urgenza "aggiustamenti" tecnici per una corretta gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'attività istituzionale-amministrativa dell'ente, sia ordinaria che straordinaria, secondo quanto deliberato in sede di programmazione;
- Dirigenti di Area e i Funzionari Responsabili di Servizio, in sede di analisi generale degli stanziamenti del bilancio assestato richiesta dal Servizio Finanziario, pur confermando l'assenza di criticità atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione corrente che per la gestione dei residui, hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al Bilancio di previsione 2024, sia per la parte delle entrate che delle spese, per adeguarlo alla intervenute esigenze,
- dalle dichiarazioni dei responsabili di Area e di Servizio, in atti, risulta, alla data odierna, un debito fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Il Revisore prende atto, pertanto, che allo stato attuale sussiste la necessità, di operare interventi correttivi, sia ordinari che straordinari, con gli "strumenti" previsti dalla normativa vigente dell'esercizio finanziario 2024.

Il Revisore Unico ha analizzato la variazione di assestamento generale proposta al Consiglio Comunale, riepilogata come segue:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024		
Entrate correnti (Titolo 1-2-3)		
Maggiori entrate tributarie	A	22.052,65
Maggiori entrate da contributi	B	30.582,22
Maggiori entrate extra tributarie	C	23.450,00
<b>Toale entrate correnti</b>	<b>D</b>	<b>76.084,87</b>
Spese correnti Titolo 1		
Maggiori spese correnti	E	94.336,87
Minori spese correnti	F	21.952,00
<b>Totale spese correnti</b>	<b>G</b>	<b>72.384,87</b>
<b>Equilibrio di parte corrente (D-G)</b>	<b>H</b>	<b>3.700,00</b>
Entrate in conto capitale Titolo IV	I	39.342,18
Spese in conto capitale Titolo 2	L	43.042,18
<b>Equilibrio di parte capitale (I-L)</b>	<b>M</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>Equilibrio finale (H+M)</b>	<b>N</b>	<b>0,00</b>

Il Revisore attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base delle maggiori entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e delle entrate per trasferimenti correnti correlate alle maggiori spese previste, sia correnti che in conto capitale;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti al Documento unico di programmazione 2024-2026.

Il Revisore, nel prendere atto della permanenza degli equilibri di bilancio 2024-2026, ha verificato che con la variazione di assestamento generale da apportare all'esercizio 2024 del Bilancio di previsione finanziario per

il triennio 2024-2026, gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono assicurati ed è rispettato, per la competenza, il pareggio finanziario complessivo.

Con la variazione di assestamento generale l'ente dà atto della congruità del Fondo di riserva ordinario - che non risulta movimentato e che rimane nei limiti di cui all'art 166 del D.lgs. n. 267/2000 - e del Fondo di cassa e nella Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026

- della congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Revisore prende atto, pertanto, che allo stato attuale, sussiste la necessità di recepire quanto sopra evidenziato.

### **Conclusioni**

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole espresso del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore dei conti dell'ente:

- preso atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026, la cui relazione è parte integrante della proposta del Consiglio Comunale n. 42 del 23.07.2024;

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio 2024-2026 a seguito della variazione di assestamento proposta;

- rappresentando che l'art. 239 del TUEL richiede un parere obbligatorio sulla verifica degli equilibri generali di bilancio anche in caso in cui la relativa proposta di deliberazione dia atto del permanere degli stessi ribadendo la necessità di un costante e continuo monitoraggio degli equilibri di bilancio

### **esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23.07.2024 e relativi allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Addì, 25 luglio 2024

IL REVISORE DEI CONTI DR. Vito Bilà

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

VERBALE n. 31 data 08/08/2024	<b>OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 – SEZIONE: “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”.</b>
----------------------------------	---

Il sottoscritto dott. Vito Bilà, organo di revisione economico finanziaria del Comune di Baone

R I C E V U T A

- in data 04/08/2024 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: **"AGGIORNAMENTO SEZ. 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 A SENSI ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021, n. 113"**;

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla Legge n. 26/2019;
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

Visto il Decreto 8.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Vista la sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" ed in particolare la sez. 3.3 "Piano Triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

PRESO ATTO CHE

**nell'anno 2024:**

- è prevista l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale appartenente all'Area degli Operatori Esperti a partire dal 1° settembre 2024;
- è prevista l'assunzione di un dipendente appartenente all'Area dei Funzionari, tramite selezione ex art. 110, comma 1, TUEL, con incarico a tempo pieno e determinato (36 mesi) finalizzato alla copertura del posto attualmente vacante per aspettativa ex art. 110, c. 5, TUEL;

**nell'anno 2025:**

- non è prevista nessuna assunzione a tempo indeterminato;

**nell'anno 2026:**

- non è prevista nessuna assunzione a tempo indeterminato;
- per tutte le annualità 2024-2025 e 2026 è prevista copertura di tutti i posti che si dovessero rendere vacanti per dimissioni volontarie attualmente non prevedibili, **a parità di profilo professionale**, attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica.

## PREMESSO CHE

- l'art.1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;
- l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;
- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58 e in particolare l'art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il D.P.C.M. del 17.03.2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;
- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009. Qualora, pertanto, ne ricorrano i presupposti (esempio temporaneità dovuta ad afflussi turistici, introduzioni di nuovi servizi o nuove tecnologie non fronteggiabili con il personale in servizio;), le amministrazioni devono dare priorità al personale presente nelle proprie graduatorie a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, previo accordo con gli stessi. In ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi le attuali disposizioni legislative prevedono - fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del patto di stabilità interno - che prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;
- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

## VERIFICATO CHE

questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2023;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26/02/2024, ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, del rendiconto 2023, e

ha provveduto alla trasmissione di questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);

- in base alla tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 ha un rapporto tra spesa del personale e entrate correnti al di sotto del "valore soglia più basso" della fascia demografica di appartenenza e può incrementare la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 dell'art. 5 del citato D.P.C.M., nonché utilizzare, in alternativa, le capacità assunzionali residue;

- che sulla base del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2020, che ha fissato i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto, per il triennio 2020/2022, prevedendo, per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, un rapporto medio dipendenti-popolazione di 1/159, potrebbe avere almeno **19 dipendenti a fronte delle 10 unità di personale attualmente programmate**;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono

#### ATTESTA

Che il documento predisposto da questo ente limitatamente alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

#### ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024-2026 del Comune di Baone a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2024-2026 di cui alla proposta esaminata.

#### ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott. Vito Bilà

---

Parere n. 33 del Revisore Unico dei Conti del Comune di Baone

Oggetto: **parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2024 “Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali affidati dalla programmazione nazionale e regionale agli ambiti territoriali sociali tra i Comuni dell’ambito territoriale sociale VEN\_17 – Este ai sensi Art. 30 D.LGS. 267/2000 (TIEL)**

Il giorno 4 del mese di settembre dell’anno 2024, il Revisore Unico, dott. Vito Bilà, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 in data 31 gennaio 2023 per il triennio 2023-2026, ha ricevuto la proposta di delibera n. 50 di Consiglio Comunale;

Dato che ai sensi dell’239. Comma 3 del TUEL 267/2000, che disciplina le funzioni dell’organo di revisione, recita:

“1. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Il Revisore dei conti prende atto che la proposta di deliberazione che approva la convenzione è prevista:

- Dal Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018-2020 (adottato con DGR n. 1504/2018), che prevede obiettivi specifici di rafforzamento del sistema di interventi di contrasto alla povertà, fa riferimento alla definizione degli Ambiti Territoriali Sociali quali soggetti che garantiscono l’integrazione tra politiche e l’uniformità negli interventi per l’inclusione sociale;
- Che la Regione del Veneto, con DGR n. 1191 del 18 agosto 2020, ha individuato l’Ambito Territoriale Sociale come destinatario di tutte le politiche sociali regionali e locali, e individuato l’ambito sociale in cui rientra il Comune di Baone “Ambito Territoriale Sociale VEN 17 – Este”;
- Che La D.G.R.V. n. 593 del 20 maggio 2022, con la quale la Regione ha approvato l’Atto di programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021 – 2023, dando seguito a quanto disposto nel Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà 2021 – 2023, nonché alle successive indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pervenute alle Regioni nel 2022;

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole espresso del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore dei conti dell’ente:

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 03.09.2024 e relativi allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Addì, 07.09.2024

IL REVISORE DEI CONTI

DR. Vito Bilà



**COMUNE DI BAONE**  
**(Provincia di Padova)**

**REVISORE UNICO**

Verbale n.35

**Parere sulla proposta di VI<sup>^</sup> Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio finanziario 2024.**

**VISTA** la proposta di delibera di G.C. n. 89 del 24/10/2024 ad oggetto: “Variazione urgente per ampliamento Mensa” del 23/10/2024 al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art.175 del D.LGS. N. 267/2000)” sottoposta all’esame del Revisore Unico, per l’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel;

**VISTO** il prospetto variazione numero 17 del 23/10/2024 predisposto dal Servizio Finanziario riepilogativo delle variazioni al bilancio annuale;

**SENTITO** in merito il Responsabile del Servizio Finanziario il quale evidenzia che con le variazioni proposte viene confermato l’equilibrio di bilancio, il saldo di finanza pubblica 2024 viene rispettato;

**Tutto ciò premesso**

**VISTO** lo statuto ed il regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.e.i.


**ESPRIME**

- **Parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2024 in oggetto.**

Treviso, 24/10/2024

**IL REVISORE**

Dott. Vito Bilà



**COMUNE DI BAONE**

**(Provincia di Padova)**

**REVISORE UNICO**

Verbale n.36

**Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n.69 del 22-11-2024 ad oggetto ratifica delibera Giunta Comunale su “variazione urgente di bilancio annualità 2024 - Bilancio 2024/2026” approvata in data 21.11.2024**

**VISTA** la delibera di G.C. n. 93 del 21/11/2024 ad oggetto: “Variazione urgente di bilancio annualità 2024-bilancio 2024-2026;

**VISTO** il prospetto variazione numero 18 del 19/11/2024 predisposto dal Servizio Finanziario riepilogativo delle variazioni al bilancio annuale;

**SENTITO** in merito il Responsabile del Servizio Finanziario il quale evidenzia che con le variazioni proposte viene confermato l’equilibrio di bilancio, il saldo di finanza pubblica 2024 viene rispettato;

**Tutto ciò premesso**

**VISTO** lo statuto ed il regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.e.i.

**ESPRIME**

- Parere favorevole sulla proposta di delibera per la ratifica della variazione urgente di bilancio annualità 2024- bilancio 2024-2026 in oggetto.

Treviso, 27/11/2024

***IL REVISORE***

Dott. Vito Bilà